

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 24 Luglio 1968, presso l'Ufficio Prov.le del Lavoro e della M.O. DI MODENA, alla presenza del Segretario Geom. SERGIO STANZANI, sono convenuti i Signori: -

EDDA ADANI BELLENTANI, contitolare della Ditta CREAZIONI S.I.L.M.A. di Carpi, assistita dal Rappresentante dell'A.I.A.C.A

e  
ROMANO ARTIOLI, della C.I.S.L. di Carpi,  
ENNIO BARACCHI e LEONELLO FORLANI, della C.G.I.L. di Carpi,

i quali hanno convenuto quanto segue: -

1 - Minimo di cottimo o di mancato cottimo

La Ditta corrisponderà a tutti i dipendenti operai la maggiorazione dell'8% sulla paga base contrattuale, a titolo di minimo di cottimo o di mancato cottimo, con decorrenza dal 9.7.1968.

Tale maggiorazione assorbe il premio orario fisso di L. 15, attualmente in atto.

2- Premio di produzione

A decorrere dall'1.1.1969 l'azienda istituirà un premio di produzione di L.10 orarie, da calcolarsi sulle ore lavorative, nonché su tutti gli istituti contrattuali e di legge, da corrispondersi ai soli operai, esclusi gli apprendisti.

Tale premio, dall' 1.6.1969, verrà elevato a L. 15 orarie.

3 - Superminimo: apprendisti - impiegati - intermedi

I lavoratori apprendisti godranno di un superminimo aziendale nelle seguenti misure: -

dal 9.7.1968	L. 15 orarie
" 1.1.1969	" 25 "
" 1.6.1969	" 30 "

Per i dipendenti retribuiti in misura fissa (impiegati e intermedi) il superminimo verrà raggugliato alle seguenti misure mensili:

dal 9.7.1968	L. 3.000
" 1.1.1969	" 5.000
" 1.6.1969	" 6.000

Dette quote verranno calcolate su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ed assorbono gli attuali premi in atto.

4 - Indennità vestiario

A partire dal 9.7.1968 verrà corrisposta ai dipendenti (oprai, apprendisti, impiegati ed intermedi) una indennità vestiario nella misura di L. 5 orarie, da calcolarsi sulle ore di effettivo lavoro.

5 - Categorie

A decorrere dall'1.9.1968 l'azienda eliminerà la 6ª categoria (operai).

6 - Rimborso dei mezzi ordinari pubblici di trasporto

Ai lavoratori residenti ad oltre 6 Km. dalla fabbrica, verranno rimborsate a "Pié di lista" le spese di viaggio (limitatamente ad una andata e ritorno giornaliera) sostenute nel recarsi al lavoro con normali mezzi pubblici di trasporto (autolinee o ferrovia).

7 - Integrativo di malattia (operai) e di infortunio (operai ed apprendisti)

a) A tutti gli operai dipendenti la Ditta corrisponderà, a partire dal 21º giorno di malattia, il 50% della differenza fra l'indennità corrisposta dall'INAM (2/3 del salario) ed il salario giornaliero goduto da ciascun lavoratore.

b) Agli operai ed agli apprendisti infortunati sul lavoro, la Ditta corrisponderà dal 5º giorno compreso di inabilità temporanea, il 50% della differenza fra l'indennità corrisposta dall'INAIL ed il salario giornaliero del lavoratore.

c) L'integrativo di malattia e di infortunio di cui al presente articolo sarà corrisposto a tutti i lavoratori che abbiano diritto, nel caso di evento morboso o infertunistico, al trattamento economico da parte dei rispettivi istituti assicurativi, esclusi gli infortuni extraprofessionali.

d) Dal trattamento di cui al presente articolo sono escluse le assenze delle lavoratrici madri, per i periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

8 - Durata dell'accordo

"Il presente accordo integrativo aziendale decorre dal 9.7.1968 ed avrà scadenza il 31.12.1969.

Per detto periodo, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non presentare all'azienda ulteriori richieste o rivendicazioni normative e salariali.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'AZIENDA

p. LA CAMERA DEL LAVORO

p. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

p. L'UFFICIO PROV. LE DEL LAVORO E DELLA M.O.

All'Art. 6 aggiungasi: "Tale rimborso verrà effettuato anche ai lavoratori che risiedono fuori dal comune ove é ubicata l'Azienda, qualunque sia la distanza".

Aggiunta approvata.